

COMUNE DI BEGGIO SUPERIORE

PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento comunale relativo al diritto di legnatico da ardere a favore degli abitanti del comune di Bleggio Superiore

Come previsto dal Decreto di Assegnazione terre e accertamento delle frazioni del Comune di Bleggio Superiore Rep. N. 2621 Prot. n. 88/77, Posizione n. 2136/27 del Commissario Usi Civici di Trento di data 02.03.1977 che assegna le terre utilizzabili come bosco e pascolo permanente ed accerta che sui terreni esistono usi civici a favore dei cittadini abitanti nel Comune di Bleggio Superiore e frazioni: 1) Diritto di pascolo; 2) Diritto di legnatico, 3) Diritto di stramico, esiste a favore dei cittadini del comune di Bleggio Superiore il diritto di usufruire della possibilità di tagliare ed utilizzare, per la quantità stabilita, di legna da ardere ad uso proprio.

Art. 1

Determinazione degli aventi diritto

I Capo Famiglia o in alternativa un componente del nucleo familiare residenti nel Comune di Bleggio Superiore hanno il diritto all'assegnazione di una particella di legna da ardere nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione Comunale d'intesa con l'Autorità Forestale, in sede di sessione forestale annuale, sulla scorta delle previsioni del piano di assestamento forestale, purché sia usata esclusivamente nell'ambito del territorio comunale. Possono inoltre usufruire della legna raccogliatrice, rami, cimali, cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo, previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato, sentita l'Autorità Forestale.

Art. 2

Procedure per la prenotazione del legnatico

Il Sindaco o l'Assessore delegato provvede a far esporre all'albo comunale ed alle bacheche di ogni frazione un avviso riportante le modalità e la data entro la quale ogni avente diritto potrà prenotare la particella della legna. La prenotazione del legnatico potrà essere effettuata direttamente presso gli uffici comunali dal capofamiglia o da altro componente del nucleo familiare, previa presentazione dell'attestazione del tesoriere comunale dell'avvenuto versamento della quota di rimborso spese amministrative previste, come in precedenza stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Con la prenotazione il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità, a depositare la legna pronta per l'uso esclusivamente presso l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

Nel caso di comprovata impossibilità per i componenti il nucleo familiare di svolgere le procedure di taglio e deposito presso l'abitazione di persona, potrà essere incaricata ed indicata un'altra persona, esclusivamente dal capo famiglia con delega scritta e sottoscritta.

Qualora la richiesta di legnatico non sia accolta per giustificati motivi, la quota versata per il rimborso delle spese amministrative sarà rimborsata dall'Amministrazione comunale al richiedente.

Art.3

Modalità di lavorazione

Le operazioni di taglio ed esbosco del legname devono essere effettuate direttamente dai componenti del nucleo familiare, da parenti e affini entro il terzo grado o da altre persone come previsto dall'art. 2, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e normativa in materia forestale in vigore.

Le operazioni di taglio devono concludersi entro i tempi stabiliti dall'Autorità Forestale e dall'Amministrazione Comunale.

Chi, senza giustificato motivo, non ha provveduto al taglio e all'esbosco entro il 30 giugno dell'anno successivo all'assegnazione della particella, non potrà chiedere una nuova assegnazione di legna da ardere.

Al termine di tali operazioni le particelle della legna dovranno apparire in ordine, il legnatico e le ramaglie non asportate dovranno essere disposte in cataste non eccessivamente grandi per favorirne la decomposizione. Queste ultime all'interno del perimetro della particella assegnata. Dovranno essere rimosse e smaltite tutte le segnalazioni utilizzate per la marcatura dei confini della particella, e dovranno essere allontanate dal bosco tutti i materiali ed oggetti utilizzati durante il taglio e la lavorazione.

E' consentito il trasporto della legna all'abitazione del richiedente anche in periodi successivi alla conclusione del taglio, compatibilmente con le eventuali prescrizioni dell'Autorità Forestale o dell'Amministrazione Comunale.

Art.4

Divieti e sanzioni

E' fatto divieto assoluto di vendita a qualsiasi titolo del legnatico assegnato ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento.

Ai contravventori delle disposizioni del presente regolamento sarà erogata una sanzione amministrativa con minimo di €. 100,00 ed un massimo di €. 600,00 ai sensi della L. 689/81, da stabilirsi da parte del Sindaco del Comune di Bleggio Superiore. L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'immediata revoca del legnatico, con proprio provvedimento motivato, nel caso di gravi violazioni al presente regolamento.

Art. 5

Organi preposti alla verifica ed al controllo

Nell'ambito delle disposizioni qui contenute, spetta alla Giunta Comunale:

- esaminare la conformità delle richieste con i requisiti previsti dal regolamento
- fissare annualmente l'ammontare della quota rimborso spese amministrative a carico del censita
- sorvegliare in merito alla applicazione del presente regolamento ed adempimenti connessi

Per quanto concerne il controllo relativo al rispetto del presente regolamento sono autorizzati alla verifica oltre all'Autorità Forestale anche la Polizia Municipale.

Art.6

Fornitura legna tagliata ai censiti

L'Amministrazione Comunale di Bleggio Superiore, constatata la disponibilità di legname, la possibilità operativa di procedere al taglio e la necessaria copertura finanziaria, può procedere alla attivazione del servizio di fornitura di legna tagliata e consegnata presso l'abitazione degli aventi diritto richiedendo preventivamente la disponibilità e organizzando il servizio. Possono usufruire di questo servizio tutti gli aventi diritto come previsto dall'art. 1 del presente regolamento. Usufruendo di questa possibilità si esercita il diritto di legnatico. I costi della organizzazione ed esecuzione del servizio verranno ripartiti, proporzionalmente alla quantità di legna consegnata ed imputati ai censiti che usufruiranno del servizio.

La fornitura di legname tagliato, non è obbligatoria per i censiti che possono scegliere di esercitare il diritto di legnatico nella modalità tradizionale, intervenendo direttamente nel taglio e trasporto della legna.

Art.7

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme e le disposizioni in atto in materia forestale e patrimonio pubblico.